

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 38 del 14 maggio 2024

Oggetto: Approvazione regolamento Whistleblowing.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sala Sangiorgi del Conservatorio il martedì 14 maggio 2024, alle ore 12:30.

Il Presidente, Avv. Carmelo Galati, presiede la seduta.

Sono presenti i Consiglieri: Il Direttore, Prof. Epifanio Domenico Comis, il Prof. Giuseppe Montemagno, l'avv. Francesco Pio Leotta e lo Studente sig. Gabriele Tempera.

Il Direttore amministrativo, dott. Omar Moricca, partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it all'Albo dell'Istituto in data 20/05/12/14.

Il Direttore Amministrativo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.38 del 14 maggio 2024 Oggetto: Approvazione regolamento Whistleblowing.

Premesso che:

- Il Conservatorio, in applicazione delle disposizioni contenute nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" adottate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.172 del 25 luglio 2023), intende dotarsi di un regolamento, allo scopo di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante introdotte dalla Legge 179/2017 di modifica dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e Ss.mm.ii (Testo Unico sul Pubblico Impiego).
- Il Regolamento è redatto in conformità alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

Considerato che:

Occorre procedere all'approvazione del Regolamento suddetto;

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana;

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania approvato con d.D.G. n. 1489/2022, allegato E (registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2844),

Visto regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n.132.

A voti unanimi

DELIBERA

La parte narrativa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo, per cui nello stesso si intende richiamata e trascritta:

- 1. Approvare lo schema di Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante (whistleblower), allegato alla presente delibera sotto la voce "Allegato A", della quale è da considerare parte integrante e sostanziale;
- 2. Demandare al Direttore Amministrativo l'adozione degli atti gestionali attuativi della presente deliberazione, inclusi gli atti di impegno di spesa finalizzati all'individuazione di una ditta certificata per la fornitura di una piattaforma certificata per le segnalazioni, secondo il principio dell'offerta più conveniente

3. Pubblicare il Regolamento approvato con la presente deliberazione all'Albo pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente/Statuto e regolamenti" del sito istituzionale, nei modi e termini di legge.

Il Direttore Amministrativo
Dr Omar Moricca

di Me

Il Presidente Avv. Carmelo Galati



CONSERVATORIO DI MUSICA

"Vincenzo Bellini" – CATANIA Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127 C.F. 80008870877

Allegato 1

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

(approvato con Delibera del C.d.A. n. 38 del 14.05.2024)

1. Finalità del regolamento

L'istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità data ai dipendenti di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'organizzazione. È finalizzato a favorire la diffusione della cultura dell'etica nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione fissati dall'art. 97 della Costituzione. Il presente Regolamento ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante introdotte dalla Legge 179/2017 di modifica dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e Ss.mm.ii (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

Il Regolamento è redatto in conformità alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" adottate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.172 del 25 luglio 2023)

2. Persone che possono segnalare l'illecito

Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso il Conservatorio V. Bellini di Catania e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti nell'ambito dell'organizzazione che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

- a) i dipendenti dell'ente;
- c) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente;
- d) Il personale che svolge attività di collaborazione presso l'Ente.

3. Oggetto e requisiti delle segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione fatti e condotte che configurino delitti o tentativi di delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro ente pubblico. Sono, altresì, ricomprese le violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e delle disposizioni riportate nelle sezioni del PIAO (Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione) dedicate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione, pertanto le tutele previste dall'art.54 bis del D. Lgs 165/2001 non potranno essere applicate nel caso in cui il segnalante agisca nel proprio esclusivo interesse. Nei casi in cui la segnalazione sia resa nell'interesse concorrente della salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione e del segnalante, questi dovrà immediatamente dichiaralo.



CONSERVATORIO DI MUSICA

"Vincenzo Bellini" - CATANIA

Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127

C.F. 80008870877

Non sono ammesse segnalazioni anonime per le quali il soggetto non abbia fornito le proprie generalità. Non sono altresì ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, effettuate nell'interesse esclusivo personale del segnalante, né contestazioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro o i rapporti con superiori e colleghi.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:

- provenienti dai soggetti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento;
- inerenti "condotte illecite" di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione eTrasparenza (RPCT) di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'Amministrazione e di svolgere le dovute verifiche.
- Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
 - 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti:
 - 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3.1 Canali di segnalazione

1 interno (nell'ambito del contesto lavorativo) L'inoltro delle segnalazioni avviene esclusivamente tramite la piattaforma denominata "....." raggiungibile dall'Home page del sito istituzionale al link https://....., le cui funzionalità e caratteristiche sono descritte al successivo art. 5.

Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né tramite canali diversi rispetto alla suddetta piattaforma.

2 esterno (ANAC);

3 divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

3 denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione:
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:



CONSERVATORIO DI MUSICA

"Vincenzo Bellini" – CATANIA

Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127

C.F. 80008870877

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- a persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Interesse pubblico:

- Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

In ogni caso, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce l'obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

4. Tutela del segnalante

- Il Conservatorio assicura la tutela del segnalante secondo il regime previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. In particolare, si prevede che:
- a) l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal RPCT, che tratta la segnalazione, fatte salve le ipotesi previste dalla Legge 179/2017 come riportate nel successivo art. 7.

Per una maggiore tutela il divieto di rivelare l'identità del segnalante si riferisce anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

- b) il segnalante non possa essere destinatario di misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle proprie condizioni di lavoro (c.d. provvedimenti ritorsivi o discriminatori) da parte dell'Amministrazione derivanti dalla segnalazione effettuata. La presunta adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalane deve essere comunicata ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste.
- La comunicazione può avvenire da parte del segnalante o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative accedendo alla pagina del sito istituzionale di ANAC "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità ex art. 54-bis, D.lgs. 165/2001 whistleblowing)";
- c) l'esclusione della responsabilità del segnalante (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179) nel caso in cui riveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.);
- d) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art 5 comma 2, del d.lgs. 33/2013, nonché all'esercizio dei diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento n.679/2016 UE da parte del soggetto segnalato.



CONSERVATORIO DI MUSICA

"Vincenzo Bellini" - CATANIA

Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127

C.F. 80008870877

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti formazioni false rese con dolo o colpa.

5. Procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni

Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) che ha il compito di ricevere analizzare e verificare le segnalazioni.

La piattaforma che risiede su macchina virtuale dedicata, all'interno del cluster di rete dedicato al Conservatorio V. Bellini di Catania, consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il RPCT che riceve tali segnalazioni, di comunicare con il segnalante anche senza conoscerne l'identità. Quest'ultima viene infatti segregata dal sistema informatico che la tiene separata dai contenuti della segnalazione.

Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017.

Al segnalante non viene trasmessa alcuna comunicazione e-mail rispetto alla segnalazione inviata. Diversamente, grazie ad un key code rilasciato a conclusione della procedura di invio segnalazione, la piattaforma consente al segnalante di verificare personalmente lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Non viene, infatti, trasmessa alcuna comunicazione via e-mail al segnalante rispetto alla segnalazione inviata.

La Piattaforma consente, nel corso dell'istruttoria, lo scambio di messaggistica fra il segnalante e l'RPCT e/o il personale di supporto dallo stesso individuato. La chat di dialogo è contenuta all'interno di ciascuna segnalazione e garantisce la tutela dell'identità del soggetto segnalante.

La Piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e download della stessa.

6. Fasi del processo di segnalazione

Al RPCT spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

- Invio segnalazione: il segnalante accede alla piattaforma tramite la url indicata al precedente art. 5 e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.

I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

- Esame preliminare: il RPCT verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all'art. 4, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

Quanto ai tempi procedimentali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude in quindici giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.



CONSERVATORIO DI MUSICA

"Vincenzo Bellini" - CATANIA

Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127

C.F. 80008870877

- Istruttoria e valutazione. L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

Al fine di istruire la segnalazione il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati nell'ambito della funzione Compliance, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il RPCT può essere autorizzata dall'organo di indirizzo ad estendere predetti termini fornendo adeguata motivazione.

- Conclusione del procedimento. A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della fase istruttoria, il RPCT comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'organo di indirizzo e all'OIV ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio dell'amministrazione e a conferire maggiore incisività e esaustività al relativo Piano annualmente approvato.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti

7. Riservatezza e trattamento dei dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679il Conservatorio - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

In particolare, il RPCT – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

Ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 la comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all'autorità interna competente: qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore di condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante
- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;



CONSERVATORIO DI MUSICA

"Vincenzo Bellini" - CATANIA

Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127

C.F. 80008870877

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria, mentre successivamente potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

- se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante, il RPTC procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Le autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l'esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso.

In tal caso l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, ovvero essere rivolto direttamente al Garante, secondo le modalità indicate all'art. 160 D.lgs. 196/2003. Il Garante informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.